

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI GARANTI DI UNCM

Art. 1 - Riunioni del Collegio dei Garanti

1. Le riunioni del Collegio dei Garanti, in presenza o anche da remoto, sono convocate di regola dal Presidente del Collegio stesso, con preavviso di almeno una settimana, salvo casi di urgenza. In caso di impedimento ovvero conflitto di interessi del Presidente, è valida la convocazione effettuata da uno degli altri membri.
2. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Delle riunioni è redatto sintetico verbale, che viene approvato dal Collegio e conservato dal Presidente.

Art. 2 – Funzione consultiva

1. Per lo svolgimento della funzione consultiva il Collegio dei Garanti può liberamente organizzare la propria attività, ad esempio acquisendo informazioni o documenti dal Consiglio Direttivo Nazionale, dagli altri organi del livello nazionale ovvero dalle Camere Minorili locali, svolgendo audizioni o proponendo momenti di studio o di confronto.
2. Al termine, il Collegio dei Garanti redige una sintetica relazione che, unitamente all'eventuale materiale di rilievo, viene trasmessa al soggetto richiedente e al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3 – Funzione istruttoria sulle segnalazioni di infrazioni

1. Il Collegio dei garanti provvede tempestivamente ad istruire i casi di presunte infrazioni allo Statuto, al Codice Etico o ai Regolamenti associativi. A tal fine, previa comunicazione al soggetto interessato, assume le necessarie informazioni acquisendo documenti ed eventualmente dichiarazioni.
2. Al termine dell'istruttoria il soggetto interessato, previa possibilità di visione del fascicolo, è invitato ad esporre le proprie difese.
3. In caso di notizia di violazione dello Statuto, del Codice Etico o di un Regolamento dell'Associazione da parte di un singolo iscritto a una Camera Minorile locale, il Collegio dei Garanti invia segnalazione scritta alla Camera Minorile di appartenenza per gli opportuni accertamenti e i provvedimenti del caso, fatta salva la possibilità di segnalazione all'Ordine di appartenenza. In assenza di provvedimenti, il Collegio dei Garanti può sollecitare la Camera Minorile interessata e, dopo il terzo sollecito, può adottare sanzioni nei confronti della stessa.
4. Di tutte le attività svolte è redatto sintetico verbale.

Art. 4 - Funzione giudicante sulle segnalazioni di infrazioni

1. All'esito dell'istruttoria, se il Collegio dei Garanti ritiene non integrata alcuna violazione dello Statuto, del Codice Etico o di un Regolamento dell'Associazione delibera

l'archiviazione della segnalazione. In caso contrario, trasmette il fascicolo al Consiglio Direttivo Nazionale e ne acquisisce il parere non vincolante. Nel caso in cui oggetto della proposta sanzionatoria sia il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Garanti deve acquisire il parere non vincolante dell'Assemblea Nazionale, appositamente convocata dal Vice-Presidente.

2. Nel caso di ritenuta comprovata violazione dello Statuto, del Codice Etico o di un Regolamento dell'Associazione il Collegio dei Garanti adotta una delle sanzioni previste dallo Statuto.
3. Le sanzioni adottate sono comunicate con atto scritto e succinta motivazione al soggetto interessato e al Consiglio Direttivo Nazionale.
4. La decisione circa eventuali violazioni dello Statuto, del Codice Etico o di un Regolamento dell'Associazione deve intervenire in un tempo massimo di sei mesi dalla ricezione della segnalazione, prorogabili una sola volta con delibera motivata del Collegio dei Garanti, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5 – Funzione di risoluzione delle controversie

1. Quando è chiamato a dirimere controversie tra i soci, tra gli organi nazionali, e tra i soci e gli organi nazionali, il Collegio dei Garanti, se non vi è stato un previo tentativo di composizione, invita gli interessati a procedere in tal senso.
2. Ai fini della decisione, il Collegio dei Garanti invita i soggetti interessati ad esprimere ciascuno le proprie ragioni e assume le necessarie informazioni acquisendo documenti ed eventualmente dichiarazioni di terzi, senza formalità salvo la redazione di un verbale delle attività svolte.
3. La decisione è comunicata agli interessati, al Consiglio Direttivo Nazionale e, nel caso, alla Camera Minorile di appartenenza del singolo coinvolto.

Approvato dall'assemblea nazionale del 18/07/2024.